

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Costituzione, sede e durata)

1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, tra il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale Pisana (ANCE Pisa) aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la FENEAL-UIL della provincia di Pisa, la FILCA-CISL della Regione Toscana e la FILLEA-CGIL della provincia di PISA, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è costituito l'Ente Pisano Cassa Edile per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

2. L'Ente Pisano Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Pisa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL), nonché tra il Gruppo Costruttori Edili della Unione Industriale Pisana (ANCE Pisa) e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Pisa. L'Ente Pisano Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Pisa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA- Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-CNA, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Ente Pisano Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un Organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

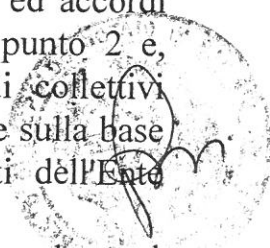
Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente Pisano Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al 2° comma del successivo art. 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al 1° comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente Pisano Cassa Edile.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al

M. Ball

Punt. Rev.



di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente Pisano Cassa Edile.

4. L'Ente Pisano Cassa Edile non ha fini di lucro.

5. All'Ente Pisano Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

6. L'Ente Pisano Cassa Edile ha sede a Pisa

7. La durata dell'Ente Pisano Cassa Edile è indeterminata

Art. 2

(Rappresentanza legale e Foro competente)

La rappresentanza legale dell'Ente Pisano Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo art. 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'Ente Pisano Cassa Edile è competente il Foro di Pisa

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede dell'Ente Pisano Cassa Edile.

Art. 3

(Compiti)

L'Ente Pisano Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente Statuto, a:

- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti all'Ente Pisano Cassa Edile;

- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Pisa ad esse aderenti.

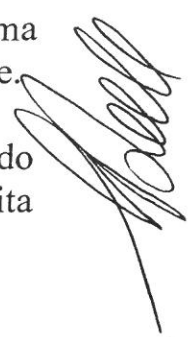
Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni dell'Ente Pisano Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, l'Ente Pisano Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'art. 1, aspetti specifici per le Casse edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al punto 2 dell'art. 1.

L'Ente Pisano Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

Art. 4

(Iscritti)

Sono iscritti alla Cassa edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le



Pres. Puv.

Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Funzioni

L'Ente Pisano Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Art. 5

(Rapporto di iscrizione)

L'iscrizione all'Ente Pisano Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione all'Ente Pisano Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso l'Ente Pisano Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 1.

L'iscrizione dell'impresa all'Ente Pisano Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia.

Titolo II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 6

(Contribuzioni)

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento all'Ente Pisano Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Pisa ad esse aderenti.

I contributi all'Ente Pisano Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell'art. 1.

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti all'Ente Pisano Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.

Il Comitato di gestione dell'Ente Pisano Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al 1° comma, stabilisce, con apposito regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Art. 7

(Prestazioni di previdenza ed assistenza)

Le prestazioni dell'Ente Pisano Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Pisa aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione e comunicate alla CNCE.

L'Ente Pisano Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nell'Ente Pisano Cassa Edile.

Titolo III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 8

(Organi amministrativi e di controllo)

Sono Organi dell'Ente Pisano Cassa Edile:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di gestione;
- il Consiglio generale;
- il Collegio sindacale.

Gli Organi delle Casse edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 9

(Presidente)

Il Presidente dell'Ente Pisano Cassa Edile è designato dal Gruppo Costruttori

Edili dell'Unione Industriale Pisana (ANCE Pisa) di cui al punto 1 dell'art. 1. Il Presidente presiede il Comitato di gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lett. C) dell'art. 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Presidente di:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di gestione e del Consiglio generale, sentito il Vicepresidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vicepresidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni del Comitato di gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al 1° comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Art. 10 **(Vicepresidente)**

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vicepresidente.

Il Vicepresidente dell'Ente Pisano Cassa Edile dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lett. C) dell'art. 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Vicepresidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di gestione.

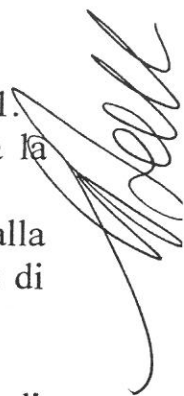
In caso di assenza o impedimenti, il Vicepresidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vicepresidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al 1° comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art. 11 **(Comitato di Presidenza)**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente del Consiglio di amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al



Punto Due!



punto 2 dell'art. 1.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell'Ente Pisano Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 12 (Comitato di gestione)

A) Compiti

Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione dell'Ente Pisano Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2, dell'art. 1.

In particolare il Comitato di gestione:

- a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
- b) predispone il bilancio consuntivo;
- c) delibera i regolamenti interni dell'Ente;
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
- f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dall'Ente, ed al patrimonio dello stesso, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento dell'Ente;
- h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
- i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni

responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;

j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Ente Pisano Cassa Edile;

k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale dell'Ente Pisano Cassa Edile e ne fissa il trattamento, in conformità all'art. 16;

l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;

m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) Composizione

Il Comitato di gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:

a) 6 nominati dal Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale Pisana aderente all'ANCE;

b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione.

C) Durata e gratuità della carica

I componenti del Comitato di gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) Convocazione

Il Comitato di gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Comitato di gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

M. M. M.

Pres. P. M. P.

[Stampa circolare con firma]

Di norma il Direttore dell'Ente Pisano Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

E) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di attuazione del 2° comma del par. 1 della lett. B), per la validità delle adunanze del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 13

(Consiglio generale)

A) Compiti

Spetta al Consiglio generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) Composizione

Il Consiglio generale è composto da:

- 12 componenti del Comitato di gestione;
- 2 componenti nominati dal Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale Pisana aderente all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'art. 1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

C) Durata e gratuità della carica

I componenti del Consiglio generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

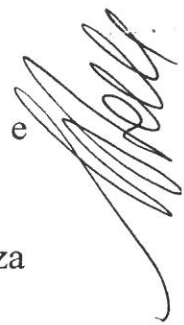
La carica è gratuita.

D) Convocazioni

Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere



Pres. Pisu

ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

E) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 14 **(Collegio sindacale)**

A) Composizione

Il Collegio sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dal Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale Pisana e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'art. 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'art. 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei dottori commercialisti.

I membri del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

B) Attribuzioni

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio sindacale esamina il bilancio consuntivo dell'Ente Pisano Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio sindacale.

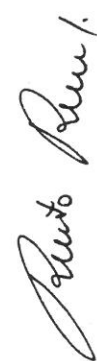
I sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale.

C) Durata

I sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) Compensi

Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.



Titolo IV PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI

Art. 15 (Direttore)

Gli uffici dell'Ente Pisano Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti Organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'Ente Pisano Cassa Edile da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli Organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo dell'Ente;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di gestione, del Consiglio generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vicepresidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi dell'Ente e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela dell'Ente alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

Art. 16 (Personale della Cassa)

L'assunzione del personale dell'Ente Pisano Cassa Edile è decisa dal Comitato di gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dell'Ente è stabilito dal Comitato di gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

Art. 17 (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Ente Pisano Cassa Edile è costituito:



- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

Art. 18 **(Entrate)**

Costituiscono entrate dell'Ente Pisano Cassa Edile:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dell'Ente;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità dell'Ente.

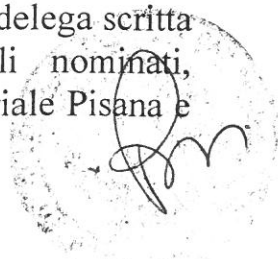
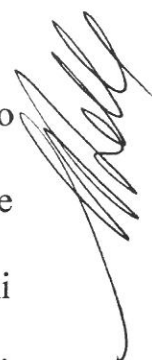
Art. 19 **(Prelevamenti e spese)**

Alle spese di gestione l'Ente Pisano Cassa Edile farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lett. d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi dell'Ente Pisano Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vicepresidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dal Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale Pisana e dai Sindacati dei lavoratori.



Art. 20

(Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Ente Pisano Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di gestione provvede a predisporre il bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni dell'Ente - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente dell'Ente Pisano Cassa Edile, del Collegio sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali, di cui al punto 2 dell'art. 1, rappresentate nel Comitato di gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'art. 1 rappresentate nel Comitato di gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente dell'Ente Pisano Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21

(Liquidazione)

La messa in liquidazione dell'Ente Pisano Cassa Edile è disposta con accordo



tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'art. 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora l'Ente cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'Allegato 1 dell'accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione dell'Ente Pisano Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 1.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Pisa

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente Pisano Cassa Edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Pisa

Art. 22

(Modifiche allo Statuto)

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).

Art. 23

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.



La presente copia, composta di nove fogli
munita della prescritta firma, è conforme al suo originale,
stante nei miei fogli.

Si rilascia per uso esente da bollo
San Giuliano Terme, quindici dicembre duemilasei
Notaio Roberto Romoli:

Roberto Romoli
